

Rotterdam, 3 aprile 2020

Spett.le

SAFILO GROUP S.p.A.

Direzione Affari Legali e Societari

Settima Strada n. 15

35129 – Padova

Anticipata via pec all'indirizzo safilogroupspa@legalmail.it

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A. del 28 aprile 2020 – presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale

Egregi Signori,

in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A. (di seguito, "**Safilo**" o la "**Società**") convocata per il giorno 28 aprile 2020, presso la sede legale di Safilo sita in Padova, Settima Strada n. 15, per discutere e deliberare, *inter alia*, sulla "*Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022: 1.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente; 1.2 Determinazione del compenso annuale*", il sottoscritto Gerben van de Rozenberg, in qualità di procuratore speciale di Multibrands Italy B.V., con sede legale in Weena 696, Rotterdam (Olanda), titolare di n. 137.417.972 azioni ordinarie di Safilo, pari al 49,84% del capitale sociale della stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 27 dello statuto sociale:

- 1) presenta e deposita la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Safilo, con il seguente numero progressivo:

Sindaci Effettivi
1. Bettina Solimando, nata a San Severo (FG), il 7 agosto 1974, CF [REDACTED]
2. Roberto Padova, nato a Roma, il 4 dicembre 1956, CF [REDACTED]
3. Franco Corgnati, nato a Milano, il 10 luglio 1942, CF [REDACTED]
Sindaci Supplenti
4. Marzia B. Reginato, nata a Genova, il 17 agosto 1959, CF [REDACTED]
5. Marco Michielon, nato a Dolo (VE), l'8 maggio 1980, CF [REDACTED]

- 2) propone altresì di determinare il compenso spettante ai sindaci effettivi quale emolumento per l'esercizio della funzione, per tutto il periodo di durata della carica, in linea con l'emolumento riconosciuto in passato dalla Società per la medesima carica, pari a Euro 57.000 annui lordi per il Presidente e Euro 38.000 annui lordi per gli altri sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione; e
- 3) propone, infine, nel caso in cui non vengano presentate altre liste rispetto alla presente lista ovvero venga ammessa al voto unicamente la presente lista per la nomina del Collegio Sindacale, di conferire la carica di presidente del Collegio Sindacale al primo candidato indicato nella lista, fermo restando che, in caso contrario, i sindaci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa come previsto dall'art. 27 dello Statuto.

Ai sensi di legge e di statuto, la presente lista è depositata in data odierna corredata da:

- certificazione dell'intermediario abilitato comprovante la titolarità in capo a Multibrands Italy B.V., alla data di deposito della lista, del numero di azioni necessarie per la presentazione della lista medesima;
- dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura quale membro del Collegio Sindacale e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità;
- *curricula* contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti,

Multibrands Italy B.V.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Gerben van de Rozenberg
In qualità di procuratore speciale

Rotterdam, April 3rd, 2020

To

SAFILO GROUP S.p.A.

Direzione Affari Legali e Societari

Settima Strada No. 15

35129 – Padua

Anticipated to safilogroupspa@legalmail.it

RE: Shareholders' meeting of Safilo Group S.p.A. on April 28th 2020 – presentation of the list for the appointment of the Board of Statutory Auditors pursuant to Article 27 of the Company's By-Laws

Dear Sirs,

in view of the shareholders' meeting of Safilo Group S.p.A. ("**Safilo**" or the "**Company**") to be held, in single call, on April 28th, 2020, at Safilo registered office located in Padua, Settima Strada No. 15, to discuss and resolve, *inter alia*, on the "*Appointment of the Board of Statutory Auditors for the 2020-2022 term: 1.1 Appointment of the members of the Board of Statutory Auditors and its Chairman; 1.2 Determination of the annual remuneration of the Board of Statutory Auditors*", the undersigned Gerben van de Rozenberg, acting as attorney in fact of Multibrands Italy B.V., with registered office in Weena 696, Rotterdam (the Netherlands), owner of No. 137,417,972 ordinary shares of Safilo, equal to 49.84% of the Company's share capital, in compliance with Article 27 of the Company's By-Laws:

- 1) presents and submits the following list of candidates for the appointment of the Board of Statutory Auditors of Safilo, with the following sequential numbers:

Standing Statutory Auditors
1. Bettina Solimando, born in San Severo (FG), on 7 August 1974, fiscal code [REDACTED]
2. Roberto Padova, born in Roma, on 4 December 1956, fiscal code [REDACTED]
3. Franco Corgnati, born in Milano, on 10 July 1942, fiscal code [REDACTED]
Alternate Auditors
4. Marzia B. Reginato, born in Genova, on 17 August 1959, fiscal code [REDACTED]
5. Marco Michielon, born in Dolo (VE), on 8 May 1980, fiscal code [REDACTED]

- 2) in addition, proposes to determine the remuneration to be received by the Standing Statutory Auditors for their duty, for the entire duration of their office, in line with the remuneration granted by the Company in the past, being equal to Euro 57,000 gross annually for the Chairman and Euro 38,000 gross annually for the other standing auditors, in addition to the reimbursement of expenses incurred in the performance of their duties; and
- 3) proposes that in case only this list is presented or admitted to voting to appoint as Chairman of the Board of Statutory Auditors the first candidate indicated in the list, being understood that, on the contrary, the candidates on this list shall be appointed as standing and alternate auditors in accordance with the sequential number in which they appear in the respective sections of this list, as set forth under art. 27 of the By-Laws.

In accordance with the law and the By-Laws, this list is filed today including the following documents:

- certification issued by the authorized intermediary attesting the ownership by Multibrands Italy B.V., at the date of the deposit of the list, of the number of shares necessary to present the same list;
- statements from each candidate accepting the candidature as member of the Board of Statutory Auditors and attesting, under her/his responsibility, the absence of reasons for ineligibility, decadence or incompatibility provided for by law as well as the meeting of honor and professionalism requirements provided by the regulations in force for the appointment as member of the Board of Statutory Auditors of a listed company;
- *curricula* containing the personal and professional characteristics of each candidate, including the number of the management and control offices held in other companies.

Yours faithfully,

Multibrands Italy B.V.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom, positioned above a solid horizontal line.

Gerben van de Rozenberg
Attorney in fact

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e aggiornato

SAFILO GROUP S.p.A.

Sede in Pieve di Cadore, Piazza Tiziano 8

N. PROGR. ANNUO
1

DATA DELLA RICHIESTA 27/03/2020
DATA INVIO
COMUNICAZIONE 30/03/2020

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: **CONTO N. 900001**

MULTIBRANDS ITALY BV
WEENA 696
3012 CN ROTTERDAM EE
DATA E LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISCALE:

La presente certificazione, con efficacia al 03/04/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000460476200	Az. Ordinarie raggruppate	137.417.972

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

data di riferimento
30/03/2020

termine di efficacia
03/04/2020

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente"

SAFILO GROUP S.p.A.



COMUNICAZIONI EX ARTICOLI 41/42 DELLA REGOLAZIONE DEI SISTEMI POST-TRADE

SAFILO GROUP S.p.A.

Legal Office Pieve di Cadore, Piazza Tiziano 8

PROG. N.
1

DATE OF REQUEST 03/27/2020
DATE OF TRANSMISSION 03/30/2020

Client Code: N. 900001

**MULTIBRANDS ITALY BV
WEENA 696
3012 CN ROTTERDAM EE**

CODE No	DESCRIPTION OF THE FINANCIAL INSTRUMENTS	QUANTITY
IT000460476200	Az. Ord. raggruppate SAFILO GROUP SPA	137.417.972

THE FINANCIAL INSTRUMENTS LISTED ABOVE BEAR THE FOLLOWING NOTATIONS:

DATE OF REFERENCE
30/03/2020

EFFECTIVENESS
03/04/2020

EXERCISABLE RIGHT
DEP

THIS CERTIFICATION IS ISSUED FOR THE EXERCISE OF THE FOLLOWING RIGHT:

"Presentations of list for the Appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chairman"

SAFILO GROUP S.p.A.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Bettina Solimando, nata a San Severo (FG), il 7 agosto 1974, codice fiscale [REDACTED] residente in [REDACTED]

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2020 in unica convocazione, è stata designata nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legata a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 34 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
- di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018) ⁽¹⁾;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno

⁽¹⁾ La sottoscritta ritiene che, in considerazione dell'esperienza maturata negli anni, in posizione di indipendenza, il superamento del novennio di carica può essere motivo non già d'indebolimento, bensì di rafforzamento di tale posizione di indipendenza. Pertanto ritiene che non ricorrono fattispecie concretamente idonee ad inficiare l'indipendenza o situazioni soggettive che impediscano di mantenere comportamenti caratterizzati da piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento nel valutare l'operato del management. Pertanto la sottoscritta ritiene che la circostanza di ricoprire la carica da più di nove anni non comprometta l'indipendenza.

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Verona, 26/03/2020
(Luogo e data)

In fede
Bettye Schrob

R

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria ⁽¹⁾.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

¹ Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".



agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
 2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
 3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
 4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis.* Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter.* La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.



Bettina Solimando

Posizione

Partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati – Studio di consulenza tributaria e legale – con studi in Milano, Torino, Roma, Bologna, Padova, Brescia, Napoli, Parma e Verona.
Socio dello Studio di Revisori Associati con sede in Milano

Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Formazione

1998 – Laurea in Economia e Commercio- Università degli Studi di Verona con lode

Esperienza professionale

Consulente fiscale di importanti gruppi italiani e multinazionali, ha avuto occasione di intervenire in diverse operazioni di Merger & Acquisition, e ha curato importanti contenziosi fiscali per primaria clientela.

Esperienze maturate relativamente agli aspetti fiscali, previdenziali e giuslavoristici dei lavoratori espatriati di importanti società multinazionali. Incarichi in lavori di due diligence contabili-fiscali e in progetti di ristrutturazione di gruppi aziendali.

Incarichi di redazione di perizie di valutazione di aziende.

È membro di Collegi Sindacali di società italiane. Ricopre l'incarico di sindaco effettivo di società quotate.

Percorso Professionale

Da settembre 1998 professionista dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, presso le sedi di Brescia e Milano, e dal 2000 presso la sede di Verona.

Attività Didattiche

Relatore del master di Diritto Tributario e in convegni organizzati dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, su argomenti di carattere fiscale e societario.

Seminari su tematiche fiscali e societarie rivolte a società clienti.

DOTT.SSA BETTINA SOLIMANDO – CARICHE IN ESSERE AL GIORNO 26/03/2020

N	SOCIETA'	COD. FISCALE	SEDE LEGALE	PR	CARICA	SCADENZA CARICA
1	Safilo Industrial Srl	05012800289	Padova	PD	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2019
2	Nuova Farmec Srl	00133360081	Pescantina	VR	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2019
3	Safilo Group Spa *	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Sindaco Effettivo	31/12/2019
4	Safilo Spa	03625410281	Pieve di Cadore	BL	Sindaco Effettivo	31/12/2019
5	Esprinet SPA*	05091320159	Vimercate	MB	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2020
6	Aquafil SpA*	09652170961	Arco	TN	Sindaco Effettivo	31/12/2020
7	Guber Banca SpA	03140600176	Brescia	BS	Sindaco Effettivo	31/12/2020
8	Paul Hartmann SpA	07179150151	Verona	VR	Sindaco Effettivo	31/12/2019
9	E-Globalservice SpA	03147280238	Verona	VR	Sindaco Supplente	31/12/2021
10	GCE Mujelli Spa	02101430961	S. Martino B.A.	VR	Sindaco Effettivo	31/12/2021
11	Hoerbiger Italiana Spa	0884990151	Verona	VR	Sindaco Supplente	31/12/2020
12	Castello Monaci Srl	03541900753	Salice Salentino	LE	Sindaco Supplente	31/12/2021
13	Specchiasol Srl	01365850237	Bussolengo	VR	Sindaco Supplente	31/12/2020
14	ArceseSyncreon SpA	09889120961	Cavenago di Brianza	MB	Sindaco Supplente	31/12/2019
15	Hartmann Foromed Srl	03329310233	Verona	VR	Sindaco Supplente	31/12/2020
16	A.S.D.EA. S.A.P.A. di Giuliano Ambrosini e Figli	03606550238	Verona	VR	Sindaco Supplente	31/12/2021
17	Papier-Mettler Italia Srl	05105920960	Milano	MI	Sindaco Effettivo	31/12/2019
18	Bovo Spa	01842530279	Milano	MI	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2020
19	Edizioni Centro Studi Erickson SpA	01063120222	Trento	TN	Sindaco Effettivo	31/12/2021
20	Global Power SpA	03443420231	Verona	VR	Sindaco Supplente	31/12/2021

*Società Quotata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Roberto Padova, nato a Roma, il 4 dicembre 1956, codice fiscale [REDACTED], residente in [REDACTED]

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2020 in unica convocazione, è stata designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, dall'art. 1.2 del Decreto Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e dall'art. 27 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; e
 - b) attività professionale in materie giuridiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 26 marzo 2020

(Luogo e data)

In fede


ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria ⁽¹⁾.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

¹ Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinde dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
 2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
 3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
 4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Curriculum Vitae

Dati anagrafici

Roberto Padova, nato a Roma il 4 dicembre 1956.

Formazione

- Università La Sapienza di Roma, Laurea in Giurisprudenza, *maxima cum laude* (1981)
- Istituto Europeo De Gasperi, Diploma post universitario di specializzazione in diritto europeo, *maxima cum laude* (1982)

Percorso professionale

1983 – 1991: Studio Legale Dalla Vedova

1991 – 1998: Studio Legale Associato & Frere Cholmeley Bishoff, Partner.

1999 - oggi: Pirola Pennuto Zei & Associati, Partner.

Attuale posizione:

Associato Fondatore dello Studio Pirola, Pennuto, Zei e Associati

Associato Fondatore dello Studio Di Revisori Associati

Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano

e-mail: roberto.padova@studiodirevisori.it

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma al n. 17007, dal 1985.

Esperienze professionali rilevanti:

Esperienza trentennale nell'attività di consulenza ed assistenza in tema di diritto societario e contrattuale, fusioni, acquisizioni e joint ventures.

Specifica esperienza in tema di responsabilità amministrativa degli enti, D.Lgs. 231/2001.

Ricopre incarichi di Consigliere di Amministrazione, Sindaco e Membro di Organismi di Vigilanza D.Lgs. 231/2001 in diverse società di capitali (si allega l'elenco delle cariche).

Docenze dal 1999 ad oggi presso la LUISS Management School Guido Carli in corsi di diritto societario.

Cariche attualmente ricoperte:

<u>SOCIETÀ</u>	<u>C.F.</u>	<u>SEDE LEGALE - PROV.</u>	<u>CARICA</u>	<u>SCADENZA CARICA</u>
Outokumpu Holding Italia S.p.A.	13136550152	Roma (RM)	Consigliere di Amministrazione	31/12/2019
Shell Italia E&P S.p.A. (Gruppo Shell)	05160421003	Roma (RM)	Membro effettivo del Collegio Sindacale	31/12/2020
Shell International Exploration and Development Italia S.p.A. (Gruppo Shell)	13969661001	Roma (RM)	Membro effettivo del Collegio Sindacale	31/12/2021
GrandVision Italy S.r.l. (Gruppo Hal)	01883260695	Bologna (BO)	Membro effettivo del Collegio Sindacale	31/12/2019
Audionova Italia (Gruppo Sonova)	09237831004	Milano (MI)	Presidente dell'OdV 231/01	31/03/2022
Shell International Exploration and Development Italia S.p.A. (Gruppo Shell)	13969661001	Roma (RM)	Presidente dell'OdV 231/01	31/12/2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Roma, 26 marzo 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Franco Corgnati, nato a Milano, il 10 luglio 1942, codice fiscale [REDACTED] residente in [REDACTED]

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2020 in unica convocazione, è stata designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legata a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 34 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018) ⁽¹⁾;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno

⁽¹⁾ Il sottoscritto ritiene che, in considerazione dell'esperienza maturata negli anni, in posizione di indipendenza, il superamento del novennio di carica può essere motivo non già d'indebolimento, bensì di rafforzamento di tale posizione di indipendenza. Pertanto ritiene che non ricorrono fattispecie concretamente idonee ad inficiare l'indipendenza o situazioni soggettive che impediscano di mantenere comportamenti caratterizzati da piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento nel valutare l'operato del management. Pertanto il sottoscritto ritiene che la circostanza di ricoprire la carica da più di nove anni non comprometta l'indipendenza.

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Vicenza, 27/03/2020

(Luogo e data)

In fede



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping strokes, including a prominent diagonal line and a loop.

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (1).

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

¹ Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescindendo dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
 2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
 3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
 4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis.* Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter.* La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE

FRANCO CORGNATI

nato a Milano il 10 luglio 1942



con Studio in Vicenza, Stradella dell'Isola n.1.

- Diploma di maturità classica, conseguito presso il Ginnasio - Liceo classico Statale "Giovanni Berchet" di Milano;
- Laurea in Economia e Commercio all'Università di Padova, sede distaccata di Verona, nella sessione estiva del 1968;
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, conseguita con superamento dell'esame di Stato presso l'Università di Venezia nella prima sessione del 1970;
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti, ora Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di Vicenza dal 4 luglio 1970;
- Nominato Revisore Ufficiale dei Conti con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 13.12.1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 18.12.1976;
- Iscritto nell'albo dei Consulenti tecnici del giudice presso il Tribunale Civile e Penale di Vicenza "per la particolare competenza nel campo tributario, contabile, societario, amministrativo, finanziario, per le stime di patrimonio e la valutazione di conferimenti" dal 29.10.1980;
- Iscritto nell'albo dei Periti presso il Tribunale Penale di Vicenza, per la categoria "contabilità, bilanci e società", a' sensi dell'art. 67 Disp. Att. C.P.P.; dal 25.10.1994;
- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali con decreto ministeriale del 12.4.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.4.1995;
- Esercita la professione di Dottore Commercialista in via esclusiva dal 1970;
- Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza;
- Ha ricoperto e ricopre l'incarico di sindaco effettivo in società quotate alla Borsa Italiana, in altre società industriali e commerciali, in società finanziarie ed in società di assicurazione e di factoring, oltre che in consorzi di garanzia collettiva fidi ed aziende municipalizzate;

- Ha svolto numerosi incarichi di perito estimatore nominato dal Presidente del Tribunale;
- Svolge l'incarico di liquidatore per la liquidazione volontaria di società industriali e finanziarie;
- Ha svolto l'incarico di liquidatore giudiziario di società ed enti commerciali.

Vicenza, 27 marzo 2020

Dr Franco Corgnati

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name 'Franco Corgnati'.

DR FRANCO CORGNATI - CARICHE IN ESSERE AL 27 MARZO 2020

N	SOCIETA'	COD. FISCALE	SEDE LEGALE	Pr	CARICA	SCADENZA CARICA
1	Baglio di Pianetto S.r.l.	02940950245	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2019
2	Burgo Energia S.r.l.	08737780018	Altavilla Vicentina	VI	Sindaco effettivo	31/12/2020
3	Burgo Group S.p.A.	13051890153	Altavilla Vicentina	VI	Sindaco effettivo	31/12/2021
4	Burgo Distribuzione Srl	00623020377	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2020
5	Burgo Factor SpA	10209320158	Milano	MI	Presidente collegio sindacale	31/12/2020
6	Consorzio Automazione Tessile in liquidaz.	02481270243	Valdagno	VI	Liquidatore	a revoca
7	Ferriera di Cittadella S.p.A.	00800140246	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2021
8	Filivivi S.r.l.	04816000964	Quaregna	BI	Presidente collegio sindacale	31/12/2019
9	Forint S.p.A.	00167200245	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2020
10	Holding Gruppo Marchi S.p.A.	01791370024	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2021
11	MF International Srl in liquidazione	04008120240	Vicenza	VI	Liquidatore	a revoca
12	Mosaico S.r.l.	03506890247	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2019
13	Palladio Group S.p.A.	03079210245	Dueville	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2020
14	PFC S.r.l.	03247130242	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2019
15	Prodotti Stella S.p.A.	01419130685	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2019
16	Safilo Group S.p.A.	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2019
17	Safilo Industrial S.r.l.	05012800289	Padova	PD	Sindaco effettivo	31/12/2019
18	Safilo S.p.A.	03625410281	Padova	PD	Presidente collegio sindacale	31/12/2019
19	Veninvest S.p.A.	01619690249	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2020
20	Vigel S.p.A.	01587520246	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2021

Dr Franco Corgnati



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Marzia B. Reginato, nata a Genova, il 17 agosto 1959, codice fiscale [REDACTED] domiciliata a [REDACTED]

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2020 in unica convocazione, è stata designata nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di Sindaco Supplente di Safilo Group S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Safilo Group S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legata a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 34 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
- di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova 27 03 2020

(Luogo e data)

In fede
Luca Depirelli

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria ⁽¹⁾.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

¹ Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinde dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.



Curriculum Vitae

MARZIA BARBARA REGINATO

Education

1973 –1978	Diploma in Classical Studies (Mark 56/60)
1979 – 1987	Juris Doctor Degree (Mark 110/110 – First Class Honour)

Work Experience

1978 – 1991	Teaching : Commercial and Public law
1991-1994	Legal Firm Prof. Avv. Alberto Miele in Padua, Professor of International Private Law at Padua University <u>Area of practice</u> Judicial and extrajudicial activities in the fields of Commercial, Company and International private law
1994 - up to now	Studio Pirola Pennuto Zei ed Associati: Senior Associate. <u>Area of practice:</u> a) Comercial and Company Law; b) International Law; c) Contractual Law ; d)Judicial activities and arbitrational in the abovementioned field

Languages

English	Fluent
---------	--------

Professional Rolls

Rolls of Padova

Personal data

Birth data	17 August 1959
Place of Birth	Genova
Nationality	Italian

(Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi dell'art. 13 DLgs 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16)



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

REGINATO MARZIA BARBARA

LWJ87H

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a GENOVA(GE) il 17/08/1959
Codice fiscale	RGNMZB59M57D969B
Domicilio	BOLOGNA (BO) VIA DELLE LAME 109 cap 40122

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	7
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
KIDILIZ GROUP ITALY S.R.L.

Numero REA: MO - 329512

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
FREUD S.P.A. C.F. 00166710301	sindaco
KIDILIZ GROUP ITALY S.R.L. C.F. 00423720580	sindaco supplente
ROSSIMODA S.P.A. C.F. 00350530283	sindaco
SAFILO - SOCIETA' AZIONARIA FABBRICA ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI - S.P.A. - IN BREVE "SAFILO S.P.A." - C.F. 03625410281	sindaco supplente
SAFILO GROUP S.P.A. C.F. 03032950242	sindaco supplente
SAFILO INDUSTRIAL SRL C.F. 05012800289	sindaco supplente
GUNNEBO ENTRANCE CONTROL S.P.A. C.F. 01156780221	sindaco

FREUD S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) VIA COLONNA MARCO ANTONIO 35 CAP 20149

Posta elettronica certificata: PTIP.SOCIETARIO@PEC.BOSCH.IT

Codice Fiscale: 00166710301

Numero REA: MI- 1905149

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/02/2007

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 25.73.1 - Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 26/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

KIDILIZ GROUP ITALY S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: SPILAMBERTO (MO) VIA TOSCANA 2 CAP 41057

Posta elettronica certificata: CONTABILITA@PEC.KIDILIZGROUP.COM

Codice Fiscale: 00423720580

Numero REA: MO- 329512

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/07/2007

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 47.71.2 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 30/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

ROSSIMODA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: VIGONZA (PD) VIA VENEZIA 22 CAP 35010
Posta elettronica certificata: OFFICE@PEC.ROSSIMODA.COM
Codice Fiscale: 00350530283
Numero REA: PD- 115821

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/06/1974
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 15.20.1 - Fabbricazione di calzature

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 22/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**SAFILO - SOCIETA' AZIONARIA
FABBRICA ITALIANA
LAVORAZIONE OCCHIALI -
S.P.A. - IN BREVE "SAFILO
S.P.A." -**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: PADOVA (PD) ZONA INDUSTRIALE VII STRADA 15 CAP 35129
Posta elettronica certificata: SAFILOSPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03625410281
Numero REA: PD- 334566

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/12/2016
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 32.50.5 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 26/04/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

SAFILO GROUP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: PADOVA (PD) ZONA INDUSTRIALE VII STRADA 15 CAP 35129
Posta elettronica certificata: SAFILOGROUPSPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03032950242
Numero REA: PD- 358600

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/04/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 26/04/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

SAFILO INDUSTRIAL SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PADOVA (PD) VIA SETTIMA STRADA 15 CAP 35129

Posta elettronica certificata: SAFILOINDUSTRIALSRL@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 05012800289

Numero REA: PD- 436078

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2017

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 32.50.5 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 26/04/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**GUNNEBO ENTRANCE
CONTROL S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: LAVIS (TN) VIA ALESSANDRO VOLTA 15 CAP 38015

Posta elettronica certificata: GUNNEBOEC@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 01156780221

Numero REA: TN- 119917

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/01/1987

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 27.90.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 30/04/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Marco Michielon, nato a Dolo (VE), il 08/05/1980, codice fiscale [REDACTED] domiciliato in [REDACTED]

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2020 in unica convocazione, è stata designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di Sindaco Supplente di Safilo Group S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Safilo Group S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legata a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 27 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno


Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova, 27/03/2020

(Luogo e data)

In fede,



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria ⁽¹⁾.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

¹ Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente: il presidente dell’ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell’ente considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell’organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
 2. Il componente dell’organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall’applicazione del modello di calcolo contenuto nell’Allegato 5-*bis*, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell’organo di controllo in un solo emittente.
 3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
 4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-*bis*. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell’organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell’organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell’assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell’articolo 2401 del codice civile.
- 4-*ter*. La Consob fornisce al componente dell’organo di controllo conferma dell’avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell’apposito Manuale Tecnico.



Corso Milano, 26
35139 Padova

T. (+39) 049 8249411
F. (+39) 049 8756077

info@pirolapennutozei.it
www.pirolapennutozei.it

GET IN TOUCH → marco.michielon@studiopirola.com

MARCO MICHIELON ASSOCIATE PARTNER

Nato a Dolo (VE), l'8 maggio 1980.

Laureato a pieni voti in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Padova, è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova e al Registro dei Revisori Contabili.

Si occupa prevalentemente di assistenza e consulenza in materia fiscale, societaria e contabile a imprese nazionali e internazionali; ha maturato significative esperienze nell'ambito delle operazioni straordinarie.

Svolge il ruolo di Sindaco presso importanti società nazionali e internazionali.

AREE DI ATTIVITÀ

Corporate - M&A - Private Equity

Corporate Tax

Imposta sul valore aggiunto

Pianificazione Fiscale

LINGUE

Inglese

Italiano

Dott. Marco Michielon

Dolo (VE) – 08.05.1980

Codice Fiscale MCHMRC80E08D325B

Ragione Sociale	Sede Legale	Codice Fiscale	No. R.E.A.	Ruolo all'interno del Collegio Sindacale	Data della nomina	Data scadenza incarico
Apros S.r.l.	San Giorgio delle Pertiche (PD) - Via Lago Centro Cadore, 3	03232990287	Pd-292616	<u>Effettivo</u> <u>Presidente</u>	29/06/2017	Approvazione bilancio 31/12/2019
Bios Line S.p.A.	Ponte San Nicolo' (PD) - Viale Finlandia, 4	02501890286	Pd-234721	<u>Effettivo</u>	27/06/2017	Approvazione bilancio 31/12/2019
Barovier & Toso Vetriere Artistiche Riunite S.r.l.	Venezia (VE) - Fondamenta Vetraì, 28	03648350274	Ve-326407	<u>Effettivo</u>	27/04/2018	Approvazione bilancio 31/12/2020
Freud S.p.A.	Milano (MI) - Via Colonna Marco Antonio, 35	00166710301	Mi-1905149	<u>Effettivo</u>	26/04/2018	Approvazione bilancio 31/12/2020
Gunnebo Entrance Control S.p.A.	Lavis (TN) - Via Alessandro Volta, 15	01156780221	Tn-119917	<u>Effettivo</u>	30/04/2019	Approvazione bilancio 31/12/2021
M.e.c.c. Alte S.p.A.	Creazzo (VI) - Via Roma, 20	03874730249	Vi-156478	<u>Effettivo</u>	21/04/2017	Approvazione bilancio 31/12/2019
Veco S.p.A.	Bevilacqua (VR) - Via E. Mattei, 453	02669910248	Vr-305940	<u>Effettivo</u>	21/04/2017	Approvazione bilancio 31/12/2019
Pac Service S.p.A.	Vigonza (PD) - Via Julia 47	01880470289	Pd-186984	<u>Effettivo</u>	26/03/2018	Approvazione bilancio 31/12/2020

Arsenale RE SGR S.p.A.	Milano – Via Santa Maria Segreta, 7/9	10904200960	Mi-2565312	<u>Supplente</u>	09/07/2019	Approvazione bilancio 31/12/2021
Co.Mecc.Fin S.r.l.	Creazzo (VI) - Via Roma, 20	00142760248	Vi-89720	<u>Supplente</u>	24/06/2019	Approvazione bilancio 31/12/2021
Fervi S.p.A.	Vignola (MO) - Via del Commercio, 81	00782180368	Mo-184870	<u>Supplente</u>	15/01/2018	Approvazione bilancio 31/12/2020
Manitou Italia S.r.l.	Castelfranco Emilia (MO) - Via C. Colombo, 2	00173970369	Mo-148776	<u>Supplente</u>	29/05/2019	Approvazione bilancio 31/12/2021
Ndf Azteca Milling Europe S.r.l.	Ceggia (VE) - Via I° Maggio, 32/34	03547050272	Ve-317134	<u>Supplente</u>	30/04/2019	Approvazione bilancio 31/12/2021